



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0012914
del 16/09/2019**



Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Sezione

Al Direttore delle Direzioni Centrali

Al Dott. Davide EMBRIACO

Alla Dott.ssa Nadia LO BUE

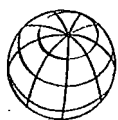
Al Responsabile del Centro Servizi per il coordinamento delle attività
a supporto della Ricerca

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 155/2019 del 26/07/2019 – Allegato U al Verbale n. 06/2019 concernente: Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Dott. Giovanni TORRE



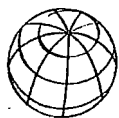
Delibera n. 155/2019

Allegato U al Verbale n. 06/2019

Oggetto: Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 39 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- TENUTO CONTO che le parti considerano di fondamentale importanza tale collaborazione, finalizzata a rafforzare e a valorizzare l'integrazione delle attività di ricerca su temi quali i rischi naturali, i processi oceanografici e climatici, sviluppando, tra gli altri, la diffusione della conoscenza in tali ambiti;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- CONSIDERATO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mirata alla valorizzazione delle attività di ricerca



attraverso la collaborazione sulle tematiche in merito alle quali possiedono specifiche conoscenze e competenze tecnico-scientifiche;

- VISTI i pareri favorevoli del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 26/07/2019

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 E SUCC. MODD.

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito denominato INGV) con sede in via di Vigna Murata, 605 – 00143 Roma, codice fiscale e partita IVA 06838821004, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, da una parte;

E

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA o Agenzia), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentata dal Presidente, Prof. Federico Testa, nato a Verona il 20/08/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, dall'altra parte;

INGV ed ENEA di seguito anche indicati singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti",

PREMESSO CHE:

- INGV è un ente di ricerca scientifica non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca istituito con Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999;

ST

	• lo statuto vigente di ENEA, approvato il 23 febbraio 2017 nella 14^o riunione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, ne definisce le finalità istituzionali all'articolo 2;	
	• ENEA è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;	
	• ENEA, nell'ambito delle sue finalità, svolge attività di ricerca teorica, sperimentale ed applicata;	
	• ENEA promuove la collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali che operano in campo scientifico-tecnologico;	
	• l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.	
	CONSIDERATO CHE	
	• INGV svolge attività di ricerca in mare e per queste finalità ha esperienza di progettazione, installazione e gestione di osservatori sottomarini;	
	• INGV ha sviluppato e gestisce osservatori multidisciplinari sottomarini in grado di fornire dati di parametri oceanografici, geofisici e ambientali marini;	
	• L'INGV è dal 2016 la <i>representing entity</i> di EMSO ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory European Research Infrastructure Consortium). La missione di EMSO ERIC, consorzio di ricerca europeo nel campo delle scienze marine, è di dare	
	3	

ST P

	supporto alla ricerca scientifica per la comprensione dei Cambiamenti	
	Climatici, la protezione degli Ecosistemi Marini, e la mitigazione dei	
	Rischi Naturali con origine in ambiente marino con attrezzature e	
	competenze di eccellenza e con dati di elevata qualità acquisiti in modo	
	continuo in ambiente marino profondo;	
	• INGV ha l'obiettivo di potenziare l'infrastruttura sottomarina <i>Western</i>	
	<i>Ionian</i> , nodo italiano di EMSO ERIC, con l'installazione di nuovi	
	osservatori;	
	• ENEA effettua studi per la comprensione dei meccanismi che regolano le	
	modificazioni del clima indotte da cambiamenti naturali e/o da attività	
	antropica anche attraverso misure di lungo periodo, campagne intensive di	
	misura e modellistica climatica;	
	• ENEA gestisce osservatori e stazioni di misura nell'ambito di reti globali	
	di osservazione del clima e di infrastrutture di ricerca europee per il	
	monitoraggio a lungo termine dell'atmosfera e dell'oceano nel	
	Mediterraneo e nelle regioni polari;	
	• ENEA, nello svolgimento delle sue attività di ricerca, si avvale di un centro	
	HPC di sua proprietà denominato "Centro computazionale di ricerca sui	
	sistemi complessi", di seguito CRESCO;	
	• INGV ed ENEA hanno già stipulato un Accordo di Collaborazione,	
	focalizzato sullo sviluppo e valorizzazione della ricerca nel campo della	
	stima del rischio sismico e della sua mitigazione, nonché sulla ricerca sul	
	tema della mitigazione dei rischi naturali;	
	• INGV ed ENEA intendono rafforzare la propria collaborazione nel settore	
	climatico ed ambientale;	
	4	

- INGV ed ENEA partecipano alla messa a disposizione di dati ed allo sviluppo e gestione di archivi e banche dati relative alle osservazioni climatiche ed ambientali, anche attraverso progetti europei quali SeaDataCloud ed EMODNet Data Ingestion;
- INGV ed ENEA sono membri della JRU-EMSO Italia finalizzata allo sviluppo delle attività EMSO in Italia, come previsto dall'accordo quinquennale entrato in vigore il 15 Settembre 2015, in particolare per il supporto e lo sviluppo di Regional Facilities italiane di EMSO ERIC;
- INGV ed ENEA hanno espresso la comune volontà di instaurare una collaborazione per condurre programmi collaborativi di ricerca nello sviluppo di conoscenze scientifiche e tecnologiche nell'ambito delle osservazioni climatiche ed ambientali;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO

Le Parti intendono sviluppare rapporti di collaborazione su temi d'interesse comune finalizzati allo sviluppo e valorizzazione della ricerca in ambito climatico e ambientale, nonché collaborare in attività di studio e di ricerca per lo sviluppo congiunto delle competenze scientifiche e tecnologiche. In maggiore dettaglio, INGV – Dipartimento Ambiente ed ENEA – Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali hanno interesse reciproco alla valorizzazione delle attività di ricerca attraverso la

	collaborazione su varie tematiche in merito alle quali possiedono conoscenze	
	ed esperienze tecnico-scientifiche. Fra queste si segnalano, a titolo non	
	esclusivo, le seguenti:	
	• studi ambientali legati all'impatto antropico in ambito marino e	
	costiero;	
	• valutazione dell'impatto dei processi oceanografici nella	
	modellizzazione del sistema climatico a livello regionale e globale;	
	• analisi di dati marini finalizzati alla caratterizzazione della dinamica	
	oceanografica profonda e allo studio della sua variabilità;	
	• progettazione e sviluppo di sensori ed infrastrutture osservative	
	finalizzate principalmente all'implementazione delle Regional	
	Facilities dell'infrastruttura sottomarina EMSO;	
	• studio e analisi del sistema climatico incluse le regioni polari;	
	• caratterizzazione delle emissioni vulcaniche e della composizione	
	dell'atmosfera mirate alla valutazione del loro impatto sul sistema	
	climatico;	
	• partecipazione allo sviluppo e gestione di banche dati relative alle	
	osservazioni climatiche ed ambientali;	
	• attività di citizen science e divulgazione scientifica.	
	Il presente Accordo ha inoltre l'obiettivo del rafforzamento di ogni azione	
	volta a favorire l'integrazione nel comparto della ricerca in tema di rischi	
	naturali, processi climatici, e di sviluppo e diffusione della conoscenza.	
	<u>ART.3 - IMPEGNI DELLE PARTI</u>	
	Il presente Accordo di Collaborazione non comporta flussi finanziari tra le	
	Parti. Le Parti mettono a disposizione e a supporto le proprie competenze	



tecniche e scientifiche e le proprie risorse, in termini di personale, strumentazione, infrastrutture e know-how, in funzione degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

E' comunque facoltà delle stesse sostenere direttamente le spese sostenute da personale dell'altra parte, coinvolto nelle attività di cui in oggetto, previa verifica della copertura finanziaria, e, ove necessario, stipulare delle convenzioni attuative in coerenza a quanto disciplinato all'art. 2.

ART. 4 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente Accordo di Collaborazione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua stipula, ovvero dalla sua ultima sottoscrizione.

Il rinnovo dell'Accordo di Collaborazione è consentito mediante accordo scritto tra le Parti.

Le attività troveranno svolgimento prevalentemente presso le sedi delle Parti o in locali messi a disposizione dalle Parti.

ART. 5 - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE

DELL'ALTRA PARTE

Ciascuna Parte s'impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione. Gli ospiti saranno tenuti ad uniformarsi alle regole comportamentali ed alle normative di sicurezza e di prevenzione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, anche con riguardo al D. Lgs. 81/2008 e

ST Y

	s.m.i.. Gli ospiti dell'Agenzia saranno tenuti al rispetto delle previsioni di cui	
	al Codice di comportamento del personale ENEA e al Piano Triennale di	
	Prevenzione e Corruzione e Trasparenza (PTPCP) 2018-2020 dell'ENEA.	
	Gli ospiti di INGV saranno tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Codice	
	di comportamento del personale INGV e al Piano Triennale Integrato per la	
	Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019 -2021	
	dell'INGV.	
	<u>ART. 6 - RESPONSABILITA' CIVILE</u>	
	Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai	
	propri beni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione,	
	salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo,	
	dall'altra Parte. In quest'ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al	
	risarcimento del danno.	
	Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa	
	di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del	
	presente Accordo di Collaborazione da parte di proprio personale o comunque	
	da eventi ad esso imputabili.	
	<u>ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA</u>	
	Ciascuna Parte si conformerà alla copertura assicurativa richiesta dalle	
	normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo	
	di Collaborazione, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte per lo	
	svolgimento delle attività dell'Accordo di Collaborazione.	
	<u>ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI</u>	
	Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le	
	informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi	

	all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente	
	Accordo di Collaborazione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti	
	dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..	
	<u>ART. 9 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE E</u>	
	<u>DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE</u>	
	La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo di	
	Collaborazione sarà assicurata dai Responsabili Scientifici nominati da	
	ciascuna Parte:	
	• per INGV si designano il dott. Davide Embriaco (davide.embriaco@ingv.it) e la dott.ssa Nadia Lo Bue (nadia.lobue@ingv.it) ; • per ENEA si designano il dott. ???, e il dott. ???, via , 00044 Frascati (Roma) (???@enea.it; ???@enea.it; tel. 06???).	
	Agli stessi Responsabili dovranno essere inviate le comunicazioni in merito	
	al presente Accordo. L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività	
	ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte	
	con un preavviso minimo di quindici giorni.	
	<u>ART. 10 -DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE</u>	
	<u>PREESISTENTI</u>	
	Le Parti definiranno di comune accordo quali conoscenze tecniche	
	preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di esse	
	(background), siano necessari allo svolgimento delle attività di cui al	
	presente Accordo di Collaborazione. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà	
	all'altra un diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo	
	scopo del presente Accordo di Collaborazione.	
	9	 

Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo di Collaborazione il diritto di accesso al background decadrà di diritto.

ART. 11 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza della informazione è necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto, il know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come "riservate" ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile, per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione del presente Accordo di Collaborazione.

Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Accordo di Collaborazione, fatto salvo il formale benessere delle Parti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche Autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

ART. 12- RISULTATI DELLE ATTIVITA'

	Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati	
	conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle	
	ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo di	
	Collaborazione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di	
	comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi	
	sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello	
	della comproprietà in pari quota, salvo il caso in cui si possa stabilire una	
	diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità	
	dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento	
	del risultato inventivo.	
	Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei	
	risultati conseguiti.	
	Le modalità di gestione della contitolarità, della proprietà intellettuale e le	
	azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale	
	e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali, verranno	
	disciplinate con appositi accordi successivi.	
	Fermo restando quanto sarà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti,	
	in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà	
	intellettuale, ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi	
	per la migliore definizione negoziale.	
	Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la	
	protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla	
	domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale suo	
	sfruttamento industriale.	
	In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al	

11




	presente Accordo di Collaborazione dovrà essere menzionato l'intervento	
	dell'INGV e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.	
	In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e	
	separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà	
	autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi,	
	ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo	
	dell'altra Parte.	
	Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte	
	all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale	
	dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.	
	<u>ART. 13-RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE</u>	
	Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente	
	Accordo di Collaborazione dando un preavviso scritto all'altra Parte non	
	inferiore a trenta giorni.	
	<u>ART. 14-FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA'</u>	
	<u>SOPRAVVENUTA</u>	
	Ciascuna Parte si obbliga a informare l'altra Parte dell'insorgenza di	
	circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della	
	prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al	
	presente Accordo di Collaborazione e si obbliga, altresì, a prendere tutti i	
	provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le	
	circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta dovranno,	
	comunque, essere sempre provate.	
	<u>ART. 15- MODIFICHE CONTRATTUALI</u>	
	Qualsiasi modifica al presente Accordo di Collaborazione dovrà essere	

concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 16-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo di Collaborazione è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Collaborazione verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, sarà competente il foro previsto per legge.

Art. 17-ATTIVITA' NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo di Collaborazione è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni sua singola parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 18-DIVIETO DI CESSIONE

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo di Collaborazione né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, a pena di nullità.

Art. 19 -REGISTRAZIONE

Il presente Accordo di Collaborazione sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 20 - FIRMA ELETTRONICA

Il presente accordo viene stipulato dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ST Q

Art. 21- DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di Collaborazione si rinvia
ai regolamenti generali delle singole Amministrazioni e alle norme vigenti.

Roma,

Roma,

Per INGV

Per ENEA

